Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 aprile 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650 139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **133.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Palermo.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 10 novembre 1970, integrato con postilla 6 aprile 1971 e con due dichiarazioni 15 giugno 1971 e 5 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 95. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **134.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Martina Franca.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Taranto in data 1° gennaio 1971, integrato con dichiarazione del 7 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Martina Franca (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 90. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **135.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Vercelli.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli in data 8 settembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in rione Aravecchia di Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 96. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. **136.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Assunta, in Gorizia.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gorizia in data 4 marzo 1970, integrato con postilla 10 agosto 1971 e dichiarazione 16 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Assunta, in Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 74. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **137.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale Regina Pacis, in Milano.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale Regina Pacis, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 92. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **138.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione ambrosiana per la cultura e l'educazione cattolica - F.A.C.E.C. », con sede in Tradate.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione ambrosiana per la cultura e l'educazione cattolica - F.A.C.E.C. », con sede in Tradate (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 94. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **139.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo da Sezze, nel comune di Sezze.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina-Latina, Priverno e Sezze in data 14 dicembre 1968, integrato con due dichiarazioni in pari data ed altra del 20 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Carlo da Sezze, in località Sezze Scalo del comune di Sezze (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 91. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **140.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare un immobile.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Pavia, via Foscolo, 17, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Pavia alla partita 2150, foglio VI, mappali numeri 202, 203, 206, 647, 648 e 649 al prezzo complessivo di L. 220.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 98. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **141.**

Modificazioni allo statuto della fondazione di culto « Unione catechisti del SS.mo Crocifisso e di Maria SS.ma Immacolata », con sede in Torino.

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate le modificazioni degli articoli 6 e 7 dello statuto della fondazione di culto « Unione catechisti del SS.mo Crocifisso e di Maria SS.ma Immacolata », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 13 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 93. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **142.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare un immobile.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Genova, corso Paganini, 3, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Genova alla partita 3442, al prezzo di L. 120.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 99. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Piemonte »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Giovanni Battista Goletti, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Domenico Spadaro, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte », in sostituzione del dott. Giovanni Battista Goletti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 85

(6167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Campania ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Pietro Grumetto, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Nicola Soria, primo referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Campania », in sostituzione del dott. Pietro Grumetto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 80

(6172)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Massimo Vari, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Benito Caruso, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche» in sostituzione del dott. Massimo Vari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 81

(6171)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973

Sostituzione di un componente supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Domenico Zuppa, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Martino Colella, referendario della Corte dei conti è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria », in sostituzione del dott. Domenico Zuppa.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 84

(6168)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Rocco Amato, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Bisogno, primo referendario della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata », in sostituzione del dott. Rocco Amato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 79

(6173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Antonio Barrella, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Muscari, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna », in sostituzione del dott. Antonio Barrella.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 82

(6170)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Veneto »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Ignazio de Marco, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Barone, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto », in sostituzione del dott. Ignazio de Marco.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 83

(6169)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973.

Nomina di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Ciro Ciompi;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Carlo Miglio è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna », in sostituzione del dott. Ciro Ciompi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 77

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 16 marzo 1972 relativo alla iscrizione di sei varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale sono state iscritte, nel « Registro delle varietà », tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, sei varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 2 e al n. 5 dell'articolo unico, le varietà « Monyx » e « Polybelga » il cui responsabile della conservazione in purezza è la Societé Belge de Graine de Betterave Sucrière - Tirlemont (Belgio);

Viste le domande in data 4 dicembre 1972 con le quali l'amministratore direttore della Societé Belge de Betterave Sucrière, essendo intervenuta una modifica della ragione sociale della società stessa, ha chiesto che venga conseguentemente modificata la indicazione del responsabile della conservazione in purezza delle predette varietà di barbabietole da zucchero;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 16 marzo 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di barbabietola da zucchero « Monyx » e « Polybelga », di cui ai nn. 2 e 5 dell'articolo unico del decreto ministeriale 16 marzo 1972, è la Società Europea del Seme - Bruxelles (Belgio).

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(5292)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 21 dicembre 1970 relativo all'iscrizione di trentadue varietà di barbabietola da zucchero di produzione estera nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 511 del 29 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte, nel « Registro delle varietà », tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, trentadue varietà di barbabietole da zucchero di produzione estera già iscritte nei « Registri » di paesi appartenenti alle Comunità europee;

Considerato che, tra le varietà di barbabietole da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 30 e al n. 31 dell'articolo unico, le varietà « Polix » e « Polix 2 » il cui responsabile della conservazione in purezza è la Societé Belge de Graine de Betterave Sucrière - Tirlemont (Belgio);

Viste le domande in data 4 dicembre 1972 con le quali l'amministratore direttore della Societé Belge de Graine de Betterave Sucrière, essendo intervenuta una modifica della ragione sociale della società stessa, ha chiesto che venga conseguentemente modificata la indicazione del responsabile della conservazione in purezza delle predette varietà di barbabietole da zucchero;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 21 dicembre 1970;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di barbabietole da zucchero « Polix » e « Polix 2 », di cui ai numeri 30 e 31 dell'articolo unico del decreto ministeriale 21 dicembre 1970, è la Società Europea del Seme - Bruxelles (Belgio).

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(5297)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 19 dicembre 1970 relativo all'iscrizione di diciassette varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 559 del 1° febbraio 1971, con il quale sono state iscritte, nel « Registro delle varietà », tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, diciassette varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 9, al n. 11 e al n. 12 dello articolo unico, le varietà « Mezzano 27 », « Mezzano AU/N » e « Mezzano Poliploide S », il cui responsabile della conservazione in purezza è la società « Eridania » zuccherifici nazionali - Genova - Centro Seme di Mezzano (Ravenna);

Viste le domande in data 4 dicembre 1972 con le quali l'amministratore delegato della « Eridania » zuccherifici nazionali, nel comunicare che la società stessa ha ceduto alla Società Europea del Seme - Bruxelles (Belgio), le attrezzature e le sementi di barbabietola da zucchero costituenti le attività del Centro Seme di Mezzano, ha chiesto che venga conseguentemente modificata la indicazione del responsabile della conservazione in purezza delle predette varietà di barbabietola da zucchero;

Atteso che l'amministratore delegato medesimo ha altresì chiesto che il nome della varietà « Mezzano Poliploide S » venga modificato in « Mezzano Poly S »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1970;

Decreta:

Il nome della varietà di barbabietola da zucchero, di cui al n. 12 dell'articolo unico del decreto ministeriale 19 dicembre 1970, viene modificato da « Mezzano Poliploide S » in « Mezzano Poly S ».

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di barbabietola da zucchero « Mezzano 27 », « Mezzano AU/N » e « Mezzano Poly S », di cui ai numeri 9, 11 e 12 dell'articolo unico del decreto ministeriale 19 dicembre 1970, è la Società Europea del Seme - Bruxelles (Belgio).

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(5293)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 27 gennaio 1972 relativo all'iscrizione di dodici varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972, con il quale sono state iscritte, nel « Registro delle varietà », tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, dodici varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 4 dell'articolo unico, la varietà « Mezzano AU Poliploide », il cui responsabile della conservazione in purezza è la società « Eridania » zuccherifici nazionali - Genova - Centro Seme di Mezzano (Ravenna);

Vista la domanda in data 4 dicembre 1972 con la quale l'amministratore delegato della « Eridania » zuccherifici nazionali, nel comunicare che la società stessa ha ceduto alla Società Europea del Seme - Bruxelles

(Belgio), le attrezzature e le sementi di barbabietola da zucchero costituenti le attività del Centro Seme Mezzano, ha chiesto che venga conseguentemente modificata la indicazione del responsabile della conservazione in purezza della predetta varietà di barbabietola da zucchero;

Atteso che l'amministratore delegato medesimo ha altresì chiesto che il nome della predetta varietà venga modificato da « Mezzano AU Poliploide » in « Mezzano AU Poly »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 27 gennaio 1972;

Decreta:

Il nome della varietà di barbabietola da zucchero, di cui al n. 4 dell'articolo unico del decreto ministeriale 27 gennaio 1972, viene modificato da « Mezzano AU Poliploide » in « Mezzano AU Poly ».

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa è la Società Europea del Seme - Bruxelles (Belgio).

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(5294)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 22 gennaio 1969 relativo all'iscrizione di dodici varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1969, con il quale sono state iscritte, nel « Registro delle varietà », tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, dodici varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che, tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 4, al n. 5, al n. 6 e al n. 7 dell'articolo unico, le varietà « Mezzano P », « Mezzano NP », « Mezzano Poliploide » e « Mezzano AU/P », il cui responsabile della conservazione in purezza è la società « Eridania » zuccherifici nazionali - Genova - Centro Seme di Mezzano (Ravenna);

Viste le domande in data 4 dicembre 1972 con le quali l'amministratore delegato della « Eridania » zuccherifici nazionali, nel comunicare che la società stessa ha ceduto alla Società Europea del Seme - Bruxelles (Belgio), le attrezzature e le sementi di barbabietola da zucchero costituenti le attività del Centro Seme di Mezzano, ha chiesto che venga conseguentemente modificata la indicazione del responsabile della conservazione in purezza delle predette varietà di barbabietola da zucchero;

Atteso che l'amministratore delegato medesimo ha altresì chiesto che il grado di ploidia della varietà « Mezzano P » venga modificato da « Poliploide » in « Diploide »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 22 gennaio 1969;

Decreta:

Il grado di ploidia della varietà di barbabietola da zucchero « Mezzano P », di cui al n. 4 dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 gennaio 1969, viene modificato da « Poliploide » a « Diploide ».

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di barbabietola da zucchero « Mezzano P », « Mezzano NP », « Mezzano Poliploide » e « Mezzano AU/P », di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 gennaio 1969, è la Società Europea del Seme - Bruxelles (Belgio).

Roma, addì 13 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 18 marzo 1972 relativo all'iscrizione di diciannove varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale sono state iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà » tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, diciannove varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di foraggere graminacee iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 5 dell'articolo unico, la varietà di loglio d'Italia « XW 22 », il cui responsabile della conservazione in purezza è la ditta D. J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda);

Vista la domanda in data 22 dicembre 1972 con la quale la ditta stessa ha chiesto che il nome della predetta varietà di loglio venga modificato da « X W 22 » in « Weldra »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 18 marzo 1972;

Decreta:

Il nome della varietà di loglio d'Italia di cui al n. 5 dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 marzo 1972, viene modificato da « X W 22 » in « Weldra ».

Roma, addì 14 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(5291)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Nomina del reggente dell'ufficio di liquidazione previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957 con il quale venne istituito presso la Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza lo speciale ufficio di liquidazione previsto dall'art. 1 della citata legge n. 1404;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1972, registro n. 2 foglio n. 37, con il quale il dott. Pasquale De Toma, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, venne preposto, a decorrere dal 1° gennaio 1972, alla direzione del predetto speciale ufficio di liquidazione;

Considerato che il predetto dott. De Toma, con provvedimento in corso, viene collocato a riposo, a domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a decorrere dal 1° marzo 1973;

Ravvisata l'opportunità di affidare l'incarico della temporanea reggenza dell'ufficio di liquidazione in parola al dott. Gaetano Di Napoli, direttore di ragioneria nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, incaricato della direzione della ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato;

Decreta:

Il dott. Gaetano Di Napoli, direttore di ragioneria nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando l'incarico della direzione della ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, è preposto, a decorrere dal 1° marzo 1973, in sostituzione del dott. Pasquale De Toma, alla temporanea reggenza dello speciale ufficio di liquidazione, istituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presso la Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1973
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 319

(5690)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse da applicare ai finanziamenti effettuati a favore delle imprese colpite in Sicilia ed in Calabria dalle alluvioni nel dicembre 1972 e nel gennaio 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Visto in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 2 il quale prevede che le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, aventi sedi, filiali, stabilimenti ecc. nei comuni colpiti, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, richiamato nella citata legge n. 7 del 1969;

Vista la delibera in data 18 novembre 1966 con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilì, tra l'altro, nella misura del 3 per cento il tasso agevolato per i finanziamenti accordati alle imprese sinistrate, ai sensi delle disposizioni della citata legge n. 1142, richiamate nella legge n. 7;

Ritenuta l'opportunità di fissare nella predetta misura del 3% il tasso agevolato da applicare anche ai finanziamenti di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, a favore delle categorie colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dal ripetuto decreto-legge n. 2 con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, è determinato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1973
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 149

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in percentuale di ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi assimilati, nonchè per i carellisti delle stazioni della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti, trattorie, bar, caffè, buffets di stazione ed esercizi assimilati della provincia di Firenze, nonchè per i carrellisti delle stazioni della provincia di Firenze, sono determinate nelle misure seguenti:

L. 105.000 mensili per il personale percentualista;

L. 4.500 giornaliere per gli « scambi » ed i turnisti e per il personale occasionalmente assunto per i lavori straordinari, occasionali ed eccezionali;

L. 102.000 mensili per i carellisti delle stazioni.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui al precedente art. 1 sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, compreso il rateo di gratifica natalizia, la 14ª mensilità, le ferie, le festività civili e religiose non godute, lo scatto di anzianità ed il vitto camerieri.

Per l'INAIL la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea, è uguale alla retribuzione media giornaliera (o ad 1/25 della retribuzione media mensile); la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione media mensile, ferma restando in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1966, n. 1124. Inoltre le sopraindicate retribuzioni medie valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dalla data del 1° dicembre 1970.

Roma, addì 28 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(5307)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande, della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori i salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Massa Carrara sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A*) e *B*) allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui alle allegate tabelle, si applicano per il periodo di alta stagione decorrente dal 1° luglio al 31 agosto. Per i restanti mesi dell'anno (bassa stagione) le retribuzioni medie di cui trattasi, ai fini del calcolo dei contributi di cui al precedente art. 1, si intendono ridotte del 20 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dalla data del 1° aprile 1969 a tutto il 30 settembre 1970.

Roma, addì 7 marzo 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

TABELLA *A*

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, relative al periodo dal 1° aprile 1969 al 31 marzo 1970 per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Massa Carrara.

Comuni di Massa, Carrara e Montignoso

Personale	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria	Locande
Personale di 1ª categoria	115.000	90.000	—	—	—
Personale di 2ª categoria:					
1) oltre i 20 anni	70.000	65.000	62.000	—	—
2) dai 18 ai 20 anni	65.000	62.000	60.000	—	—
Personale di 3ª categoria					
1) oltre i 20 anni	65.000	62.000	60.000	53.000	52.000
2) dai 18 ai 20 anni	55.000	52.000	50.000	48.000	45.000
3) sotto i 18 anni	48.000	48.000	44.000	43.000	42.000

Altri comuni

Personale	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria	Locande
Personale di 2ª categoria:			
1) oltre i 20 anni	50.000	—	—
2) dai 18 ai 20 anni	45.000	—	—
Personale di 3ª categoria:			
1) oltre i 20 anni	45.000	40.000	38.000
2) dai 18 ai 20 anni	43.000	38.000	35.000
3) sotto i 18 anni	38.000	35.000	35.000

Le retribuzioni medie convenzionali come sopra riportate, sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate e devono intendersi comprensive del vitto, dell'alloggio, del rateo di gratifica natalizia o 13ª mensilità e 14ª mensilità e di ogni altro elemento soggetto a retribuzione.

Ai soli fini dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le retribuzioni da assoggettare al premio non potranno comunque essere inferiori a L. 57.000 mensili.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

TABELLA B

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, relative al periodo 1° aprile-30 settembre 1970, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Massa Carrara.

Comuni di Massa, Carrara e Montignoso

Personale	Alberghi di 1ª e 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria (aventi più di 50 posti letto)	Tutti i restanti alberghi, pensioni e locande
1ª categoria (oltre 18 anni)	115.000 mensili	90.000 mensili
2ª categoria (oltre 18 anni)	80.000 mensili	70.000 mensili
3ª categoria (oltre 18 anni)	70.000 mensili	65.000 mensili

Per i minori degli anni 18, non apprendisti, verrà apportata una riduzione del 15% sulle retribuzioni fissate nella presente tabella.

Per i restanti comuni della provincia di Massa Carrara le retribuzioni medie convenzionali come sopra riportate dovranno essere ridotte del 15%.

Le retribuzioni medie convenzionali sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate e devono intendersi comprensive del vitto, alloggio, del rateo gratifica natalizia o 13ª mensilità, 14ª mensilità e di ogni altro elemento soggetto a contribuzione.

Ai soli fini dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le retribuzioni da assoggettare a premio non potranno essere comunque inferiori a L. 57.000 mensili.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(5309)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Autorizzazione, fino al 30 novembre 1973, alla commercializzazione di sementi di barbabietola, sorgo e vigna sinensis.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1926;

Visto l'art. 38 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, riguardante il grado di germinabilità delle sementi poste in commercio;

Vista l'istanza, in data 16 gennaio 1973, avanzata dall'Associazione italiana produttori e selezionatori sementi agricole e costitutori di nuove razze vegetali, con sede in Roma, a mente dell'art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, relativa all'ammissione temporanea alla commercializzazione di sementi di barbabietole, di sorgo e di vigna sinensis, aventi requisiti ridotti di germinabilità;

Ritenuto che ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 novembre 1973, la commercializzazione di sementi di barbabietole, di sorgo e di vigna sinensis, aventi facoltà germinative non inferiori alle percentuali di seguito indicate:

Barbabietole, sementi monogermi: 73;
Barbabietole, sementi plurigermi: 68;
Sorgo e vigna sinensis: 75.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(5296)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

Determinazione, per il biennio 1972-73, della misura del contributo volontario dovuto dagli ingegneri ed architetti che, cessato l'obbligo di iscrizione alla relativa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, abbiano ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione stessa per conseguire il diritto a pensione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972 col quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1972-73, del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e di quello indiretto dovuto dai committenti sul costo delle opere, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dei contributi volontari annui di cui all'art. 7 della legge citata;

Decreta:

Il contributo volontario annuo, di cui al predetto articolo 7, dovuto dagli ingegneri ed architetti che, cessato l'obbligo di iscrizione alla Cassa, abbiano ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, è determinato nella misura di lire 390.000. Tale contributo sarà versato nei termini e con le modalità previste per i contributi individuali obbligatori.

Roma, addì 16 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5306)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale previsto dalla lettera B), punto 4), della tabella B, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*, punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assi-

stenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1973, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B*, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse sono aggiunti:

284) Confraternita di misericordia di Scarperia - Scarperia (Firenze);

285) Associazione di pubblica assistenza di Signa - (Firenze);

286) Associazione di pubblica assistenza « A.V.I.S. » di Valenza (Alessandria);

287) Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde assistenza pubblica milanese » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(5298)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), approvato con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 novembre 1970, 28 maggio 1971, 25 febbraio 1972, 19 aprile 1972 e 1° dicembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, commi primo e terzo; 8, comma terzo; 12, commi primo e terzo; 14, comma primo; 18, comma terzo; 41, 48, 49 e 53, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio
e Monte di credito su pegno di Mirandola

Art. 6, comma primo: « Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri ».

Comma terzo: « I sette consiglieri sono nominati:

due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

due dal comune di Mirandola;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena;

uno dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane ».

Art. 8, comma terzo: « Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alla fine del terzo anno ».

Art. 12, comma primo: « Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, od il collegio sindacale ».

Comma terzo: « Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri ».

Art. 14, comma primo: « Il Comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale ».

Art. 18, comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Art. 41: « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48, comma primo: « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 13% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito od a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate; complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48, comma secondo: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Art. 48, comma terzo: « Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di Statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse ».

Art. 49: « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita e deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Art. 53, comma secondo: « Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo, approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità. Sulla parte di utili da erogare in assistenza ed in opere di pubblica utilità deve essere riservata, in misura proporzionale al patrimonio netto dell'ex Monte di credito su pegno di Mirandola, una quota per le beneficenze tradizionali del Monte stesso e per l'ente comunale di assistenza di Mirandola ».

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Rieti, nonchè nel territorio del comune di Torrita Tiberina, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Poggio Mirteto (Rieti);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggio Mirteto (Rieti), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Poggio Mirteto, Montopoli, Casperia, Torri in Sabina, Configni, Frasso, Mompeo, Montasola, Montenero, Monte San Giovanni, Poggio Catino, Salisano, Stimigliano, Tarano, Toffia, Vacone e della frazione Monte Santa Maria del comune di Poggio Nativo, in provincia di Rieti, nonchè nel territorio del comune di Torrita Tiberina, in provincia di Roma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, 3° comma e 47, 3° comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare sabina di Poggio Mirteto e Casperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

(5722)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare della provincia di Ancona, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni tutti in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968, 12 marzo 1971 e 7 ottobre 1971, con i quali la Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regola-

mento, nel territorio dei comuni di Jesi, Morro d'Alba, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Cupramontana, Ancona, Montemarciano, Falconara Marittima, Osimo, Offagna, Castelfidardo, Monsano, Senigallia, Monterado e Fabriano, in provincia di Ancona;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, con i propri decreti 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968, 12 marzo 1971 e 7 ottobre 1971, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelcolonna, Cerreto d'Esi, Mergo, Monte Roberto, Numana, Poggio S. Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra S. Quirico, Sirolo e Staffolo, in provincia di Ancona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, 3° comma, e 47, 3° comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

(5723)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Modificazione della denominazione sociale della società « Eurofida - Società fiduciaria europea per azioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1969 con il quale la società « Eurofida - Società fiduciaria europea per azioni », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 19 settembre 1972 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Unifiduciaria - Unione immobiliare fiduciaria S.p.a. », e la successiva comunicazione, istanza dell'11 ottobre 1972;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Eurofida - Società fiduciaria europea per azioni », con sede in Milano, viene modificata in « Unifiduciaria - Unione immobiliare fiduciaria S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 16 ottobre 1969 si intende riferito a questa ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(5299)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Autorizzazione alla società « CO-GRA S.r.l. », con sede in Lido di Camaiore, ad esercitare attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « CO-GRA S.r.l. », con sede in Lido di Camaiore (Lucca), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « CO-GRA S.r.l. », con sede in Lido di Camaiore (Lucca), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(5300)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Sostituzione di alcuni membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 15 giugno 1969, n. 588 che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1973, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Viste le note n. 5506 del 5 marzo 1973 e n. 316 del 6 marzo 1973, con le quali la provincia di Genova ed il comune di Genova hanno rispettivamente designato i signori Grasso Marcello, avv. Turci Sergio, Viale Sergio e rag. Willener Giuseppe ed i signori rag. Foa Claudio, dott. Mori Giancarlo, Pessi Secondo, Senzioni Luigi e Zoli Orlando a far parte del predetto consiglio in sostituzione dei signori geom. Malcangi Luigi, avv. Cenni Luciano, dott. Prussia Guido e rag. Rolandino Giuseppe ed i signori Gasparino Fausto, avv. Dardano Ettore, Lanfranconi Edoardo, rag. Rossi Giuseppe Angelo e Testori Umberto;

Sciogliendo la riserva contenuta nel citato decreto ministeriale 7 febbraio 1973;

Decreta:

I signori Grasso Marcello, avv. Turci Sergio, Viale Sergio e rag. Willener Giuseppe ed i signori rag. Foà Claudio, dott. Mori Giancarlo, Pessi Secondo, Senzioni Luigi e Zoli Orlando sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, rispettivamente in rappresentanza della provincia di Genova e del comune di Genova, in sostituzione dei signori geom. Malcangi Luigi, avv. Cenni Luciano, dott. Prussia Guido e ragioniere Rolandino Giuseppe e dei signori Gasparino Fausto, avv. Dardano Ettore, Lanfranconi Edoardo, ragioniere Rossi Giuseppe Angelo e Testori Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(5304)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 25 giugno 1969, n. 588, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1972, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Vista la lettera n. 8319, del 6 marzo 1973, con la quale la provincia di Genova ha designato la rag. Gianforma Linda, quale proprio rappresentante in seno al predetto Collegio, in sostituzione del dott. Franzetti Franco;

Sciogliendo la riserva contenuta nel citato decreto ministeriale 23 marzo 1972;

Decreta:

La rag. Gianforma Linda è nominata membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza della provincia di Genova, in sostituzione del dott. Franzetti Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(5302)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1971, concernente la nomina, per gli esercizi 1971-72-73, del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1973 con il quale il cav. del lavoro dott. Stanislao Morassutti, è stato nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'ente, in rappresentanza dei commercianti;

Vista la deliberazione in data 18 dicembre 1972 con la quale il consiglio d'amministrazione dell'ente a norma dell'art. 6, secondo comma, dello statuto, ha cooptato il dott. Antonio Guizzardi in sostituzione del predetto dott. Morassutti;

Decreta:

Il dott. Antonio Guizzardi è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, quale membro cooptato in sostituzione del cavaliere del lavoro dott. Stanislao Morassutti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(5303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Maria SS. Addolorata » di Eboli ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8/X.72/1 in data 5 marzo 1973 del Ministro per la sanità l'amministrazione dell'ospedale « Maria SS. Addolorata » di Eboli (Salerno) è autorizzata ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio medico riservato ai periti chimici con sede presso l'ospedale medesimo.

(5079)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 364.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6214)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.787.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6215)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.709.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6216)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1973, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6217)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di S. Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6218)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6219)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6220)

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Sorradile (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6221)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6222)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6223)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.589.291.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6224)

Autorizzazione al comune di San Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.957.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6225)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.873.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6226)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.564.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6227)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di Villa Santa Maria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.429.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6228)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di Sesto Campano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.524.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6229)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 316.471.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6230)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.203.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6231)

Autorizzazione al comune di Scurcola Marsicana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di Scurcola Marsicana (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6232)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1973, il comune di Cepagatti (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.243.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6233)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6234)

Autorizzazione al comune di Ulà Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Ulà Tirso (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6235)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6236)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6237)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6238)

Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di San Nicolò d'Arcidano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6239)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6240)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Solarussa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6241)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6242)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.801.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6243)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 19 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591,10	591,10	588,20	591,10	588,50	591,10	594 —	591,10	591,10	591,10
Dollaro canadese	590,30	590,30	587,50	590,30	586 —	590,30	592,50	590,30	590,30	590,30
Franco svizzero	182,51	182,51	181,40	182,51	181,70	182,50	182,55	182,51	182,51	182,51
Corona danese	95,55	95,55	94,70	95,55	94,50	95,55	95,60	95,55	95,55	95,55
Corona norvegese	100,05	100,05	99,50	100,05	100 —	100,05	100,25	100,05	100,05	100,05
Corona svedese	131,05	131,05	130,60	131,05	129,25	131,05	131,50	131,05	131,05	131,05
Fiorino olandese	200,08	200,08	199,70	200,08	198,90	200,05	199,99	200,08	200,08	200,08
Franco belga	14,715	14,715	14,65	14,715	14,60	14,70	14,75	14,715	14,71	14,71
Franco francese	129,90	129,90	129,60	129,90	129,20	129,85	129,77	129,90	129,90	129,90
Lira sterlina	1468,20	1468,20	1463,50	1468,20	1459 —	1468,20	1472 —	1468,20	1468,20	1468,20
Marco germanico	208,85	208,85	208,10	208,85	208 —	208,80	209,10	208,85	208,85	208,85
Scellino austriaco	28,595	28,595	28,50	28,595	28,45	28,57	28,70	28,595	28,59	28,59
Escudo portoghese	23,47	23,47	23,50	23,47	23,25	23,48	23,55	23,47	23,47	23,47
Peseta spagnola	10,19	10,19	10,16	10,19	10,15	10,18	10,20	10,19	10,19	10,19
Yen giapponese	2,2325	2,2325	2,22	2,2325	2,19	2,23	2,235	2,2325	2,23	2,23

Media dei titoli del 19 aprile 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	98,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,925
» 5 % (Beni esteri)	94,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94 —
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	592,55
Dollaro canadese	591,40
Franco svizzero	182,53
Corona danese	95,575
Corona norvegese	100,15
Corona svedese	131,275
Fiorino olandese	200,035
Franco belga	14,732
Franco francese	129,835
Lira sterlina	1470,10
Marco germanico	208,975
Scellino austriaco	28,647
Escudo portoghese	23,51
Peseta spagnola	10,195
Yen giapponese	2,234

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecentocinquantacinque serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di sedici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

(6116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 6)

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 1.650.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 620 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 621 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 622 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 624 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 260.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 626 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 628 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 629 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 115.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 630 — Data: 15 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova — Intestazione: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, sede di Genova — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1973

(5077)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio difesa produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura della provincia di Verona « CO.DI.VE », con sede in Verona.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 1056 in data 5 marzo 1973, al consorzio difesa produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura della provincia di Verona « CO.DI.VE. », con sede in Verona, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(5057)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1129 del 6 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1973, registro n. 4, foglio n. 186, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del Comune di Ragogna in data 31 gennaio 1970 avverso il decreto ministeriale 18 luglio 1969, n. 883 di delimitazione del bacino imbrifero montano del fiume Tagliamento.

(5575)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1973, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 85, il ricorso straordinario proposto dalla ditta COS.MA Costruzioni Maltauro, con sede in Vicenza, è stato accolto e conseguentemente è annullato il provvedimento adottato con la deliberazione 2 dicembre 1968 del consiglio direttivo del consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, con sede in Udine, con cui sono stati appaltati all'impresa geometra Primo Mazzanti i lavori di costruzione dei tre serbatoi in Lignano Sabbiadoro, in Lignano Pineta ed in località Croscre.

(5078)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2279/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti: lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	4,00
Zucchero greggio	2,73
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98% o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	$\frac{4,00 \times S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(3397)

Restituzioni applicabili dal 15 novembre 1972 al 30 novembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) (a), a norma del regolamento (CEE) n. 2384/72.

(in unità di conto per 100 kg - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	7,700

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 651/71 e successive modifiche ed aggiunte.

(2717)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di La Spezia

Con decreto interministeriale n. 98, in data 24 febbraio 1973, è stata rettificata in mq. 111.940 la superficie complessiva dei mappali 13 e 14 del F. 67, catasto terreni del comune di La Spezia, sclassificata per mq. 105.140 con decreto interministeriale 25 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 20 giugno 1970.

(5017)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 171-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recante il marchio di identificazione « 171-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Visconti Giusto, con sede in Valenza (Alessandria), via Stazione n. 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato le smarrimento degli altri sei analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5019)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1446-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1446-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Artioli Loredano, con sede in Valenza (Alessandria), via Dante n. 24.

(5020)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1178-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rendo noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1178-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ferro Leonardo, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 61.

(5021)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 107-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 107-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Rodella Elio & Oghei Mario, con sede in Verona, via Trota n. 9.

(5022)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 15-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Grasso Antonio, con sede in Genova, via degli Orefici n. 4/10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(5023)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 10-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 10-TN », a suo tempo assegnato alla ditta Perini Ciro, con sede in Rovereto (Trento), via Tartarotti n. 31.

(5024)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 4-TN », a suo tempo assegnato alla ditta Miolatti Guido, con sede in Rovereto (Trento), via Mercerie n. 47.

(5025)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 12-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 12-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Gaveglia Gennaro, con sede in Napoli, via Strettoia degli Orefici n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(5026)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 11-SP »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 11-SP », a suo tempo assegnato alla ditta Di Donna Gennaro, con sede in La Spezia, piazza Cavour n. 32.

(5027)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1789-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1789-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Boveri Alessandro, con sede in Valenza (Alessandria), via Cremona n. 52.

(5028)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1769-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1769-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bronchi Carlo, con sede in Alessandria, via Sparto Borgoglio n. 34.

(5029)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1826-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1826-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Siccardi Vincenzo, con sede in Valenza (Alessandria), via della Repubblica n. 5.

(5030)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1862-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1862-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Provera Franco, con sede in S. Salvatore Monferrato (Alessandria), via Amisano n. 19.

(5031)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1756-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1756-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Grossi Sergio, con sede in Bassignana (Alessandria), via per Alessandria.

(5032)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1840-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1840-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Occhi Fratelli, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 45.

(5040)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 916-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 916-AL » a suo tempo assegnato alla ditta Ferraris di Ferraris & C., con sede in Valenza (Alessandria), via Trieste n. 15.

(5035)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 851-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 851-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ceva Virgilio, con sede in Valenza (Alessandria), via della Repubblica n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5033)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 318-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 318-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bona Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via Novi n. 25.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5036)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 109-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 109-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Righi Pier Guido, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via Idice n. 16.

(5037)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 589-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 589-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Macchi Giulio, con sede in Milano, via Primaticcio n. 160.

(5038)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1851-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1851-AL », a suo tempo assegnato alla ditta De Grandi Pier Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via Magenta n. 10.

(5039)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 445-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 445-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lombardi Carlo, con sede in Valenza (Alessandria), via Italia n. 1

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(5044)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1836-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1836-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Dimitri Emidio, con sede in Valenza (Alessandria), via Cremona n. 58.

(5041)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 636-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati gli otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 636-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Sassetti Aldo, con sede in Valenza (Alessandria), via Carducci n. 14.

(5042)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 464-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 464-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Cavalli Saverio, con sede in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 1.

(5043)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 928-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 928-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Omodeo Giovanni, con sede in Valenza (Alessandria), via M. Nebbia n. 10.

(5034)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 386-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i nove punzoni recanti il marchio di identificazione « 386-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Morgantini Angelo, con sede in Valenza (Alessandria), via Camasio n. 11.

(5045)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione della variante al piano regolatore generale riguardante il piazzale d'accesso al nuovo quartiere fieristico del comune di Bologna - deliberazione consiliare n. 20 in data 26 gennaio 1970.

Con delibera della giunta regionale n. 1202 in data 13 dicembre 1972 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 315/404 nella seduta del 21 febbraio 1973) resa esecutiva con decreto n. 306 in data 5 marzo 1973 del presidente della giunta regionale, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bologna riguardante il piazzale d'accesso al nuovo quartiere fieristico, adottata con deliberazione consiliare n. 20 in data 26 gennaio 1970.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(5046)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 1) 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 2) 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 3) 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 4) 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 5) 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 6) 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7) 7 % garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1973 con inizio alle ore 9,00 si procederà, presso il centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1973.

5 % s.s. *Piano per lo sviluppo dell'agricoltura*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 2.670 titoli di L. 50.000
» 1.334 titoli di » 250.000
» 11.279 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.106.500.000

6% *garantite dallo Stato s.s. diciottennale*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 10 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 94 titoli di » 500.000
» 49 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 98.500.000.

6% s.s. *Legge 30 dicembre 1960, n. 1676*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 15 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 958 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 965.000.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 62 titoli di L. 500.000
» 269 titoli di » 1.000.000
» 82 titoli di » 5.000.000
» 61 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.320.000.000.

6% s.s. *Piano per lo sviluppo dell'agricoltura*:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 1.615 titoli di L. 50.000
» 477 titoli di » 250.000
» 738 titoli di » 500.000
» 1.468 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.037.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 1.026 titoli di L. 50.000
» 1.822 titoli di » 100.000
» 598 titoli di » 250.000
» 1.806 titoli di » 500.000
» 4.375 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.661.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 915 titoli di L. 50.000
» 2.040 titoli di » 100.000
» 623 titoli di » 250.000
» 1.643 titoli di » 500.000
» 5.845 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.072.000.000.

6% *Garantite dallo Stato serie speciale B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 36 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 37.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 6 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 22 titoli di » 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 29.300.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N 3 titoli di L. 500.000
» 9 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 3 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 250.000
» 5 titoli di » 500.000
» 32 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 23 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 28.200.000.

7 % s.s. *Piano per lo sviluppo dell'agricoltura*:

Emissione seconda, 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.004.500.000;

Emissione seconda, 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.800.000;

Emissione seconda, 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.369.750.000.

7% *garantite dallo Stato serie speciale B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.050.000

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 50.000
» 107 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 107.050.000.

Totale generale L. 33.897.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 13 aprile 1973

(6519)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe terza vacanti nelle provincie della Repubblica.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive provincie i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

AGRIGENTO

1) Cammarata
2) Lampedusa e Linosa
3) S. Margherita Belice

ALESSANDRIA

1) Arquata Scrivia
2) Castellazzo Bormida
3) Castelnuovo Scrivia
4) Pozzolo Formigaro

ANCONA

1) Sassoferrato

AREZZO

1) Bucine
2) Consorzio Castel S. Niccolò-Montemignaio
3) Civitella della Chiana
4) Loro Ciuffenna
5) Laterina

ASCOLI PICENO

1) Acquasanta Terme
2) Amandola
3) Castignano
4) Falerone-Monte Vidon Corrado (consorzio)
5) Montegiorgio
6) Monteprandone
7) Ripatransone

ASTI

1) San Damiano d'Asti

AVELLINO

1) Calitri
2) Grottaminarda
3) Lacedonia
4) Lauro
5) Montefalcione
6) Montoro Superiore
7) S. Angelo dei Lombardi
8) Volturara Irpinia

BARI

1) Bitetto
2) San Michele di Bari
3) Sannicandro di Bari
4) Spinazzola

BELLUNO

1) Agordo
2) Auronzo di Cadore
3) Fonzaso
4) Ponte nelle Alpi

BENEVENTO

1) Circello
2) Guardia Sanframondi
3) Moiano
4) Morcone
5) Paduli
6) San Bartolomeo in Galdo
7) San Giorgio del Sannio
8) San Leucio del Sannio
9) San Marco dei Cavoti
10) Solopaca
11) Vitulano

BERGAMO

1) Brembate
2) Calcio
3) Consorzio Cividate al Piano-Cortenuova
4) Clusone
5) Consorzio Paladina-Valbrembo
6) Sorisole
7) Trescore Balneario

BOLOGNA

1) Bentivoglio
2) Castiglione dei Pepoli
3) Crespellano
4) Marzabotto
5) Minerbio
6) Monte S. Pietro
7) Sala Bolognese
8) S. Agata Bolognese

BRESCIA

1) Adro
2) Alfianello-Pralboino (consorzio)
3) Capriolo
4) Castegnato
5) Collebeato-Capriano del Colle (consorzio)
6) Erbusco
7) Gargnano
8) Piancogno
9) Poncarale-Montirone (consorzio)
10) Quinzano d'Oglio
11) Sarezzo
12) Travagliato
13) Trenzano-Berlingo (consorzio)

BRINDISI

1) Erchie
2) Sandonaci
3) San Michele Salentino
4) Torchiarolo

CAGLIARI

1) Capoterra
2) Carloforte
3) Decimomannu
4) Giba
5) Gonnesa
6) Consorzio Guasila-Guamaggiore
7) Monastir
8) Mogoro
9) Pabillonis
10) Samugheo
11) San Giovanni Suergiu
12) San Sperate
13) Terralba
14) Consorzio Villaurbana-Siamanna Siapiccia
15) Uta

CALTANISSETTA

1) Butera
2) Campofranco
3) Serradifalco

CAMPOBASSO

1) Bonefro
2) Castelmauro
3) San Martino in Pensilis

CASERTA

1) Alvignano
2) Arienzo
3) Cancello Arnone
4) Cervino
5) Francolise
6) Frignano
7) Gioia Sannitica
8) Grazzanise
9) Lusciano
10) Roccamonfina
11) San Marcellino
12) Sant'Arpino
13) Sparanise
14) Vairano Patenora
15) Villa Literno

CATANIA

1) Aci Catena
2) Castel di Judica
3) Linguaglossa
4) Mirabella Imbaccari
5) Motta S. Anastasia
6) Piedimonte Etneo
7) Raddusa
8) Santa Venerina
9) Zafferana Etnea

CATANZARO

1) Acquaro
2) Casabona
3) Cirò
4) Cotronei
5) Dinami
6) Fabrizia
7) Gimigliano
8) Guardavalle
9) Mileto
10) S. Pietro a Maida
11) Soriano Calabro
12) Soverato
13) Tiriolo

CHIETI

1) Castiglione M. Marino
2) Fossacesia
3) Gissi
4) Miglianico
5) Scerni
6) Schiavi d'Abruzzo

COMO

1) Consorzio Bregnano-Vertemate con Minoprio
2) Cabiate
3) Cermenate
4) Consorzio Grandate-Casnate con Bernate
5) Consorzio Lomazzo-Cirimido
6) Consorzio Lurago d'Erba-Lambrugo
7) Consorzio Menaggio-Plesio
8) Consorzio Mozzate-Carbonate
9) Consorzio Oggiono-Cesena Brianza
10) Olgiate Comasco
11) Consorzio Olginate-Garlate
12) Consorzio Valgreghentino-Airuno
13) Consorzio Villaguardia-Luisago

COSENZA

1) Belvedere Marittimo
2) Bocchigliero
3) Cerchiara di Calabria
4) Fiumefreddo Bruzio
5) Fuscaldo
6) Longobucco
7) Mormanno
8) S. Demetrio Corone
9) S. Lucido
10) Spezzano Albanese
11) Spezzano della Sila
12) Trebisacce
13) Verbicaro

CUNEO

1) Borgo S. Dalmazzo
2) Caraglio
3) Cons. S. Stefano Belbo-Castiglione Tinella
4) Sommariva Bosco
5) Canale
6) Carrù

ENNA

1) Calascibetta
2) Centuripe
3) Gagliano Castelferrato
4) Villarosa

FERRARA

1) Goro
2) Iolanda di Savoia
3) Migliarino
4) Ro Ferrarese
5) Vigarano Mainarda

FIRENZE

1) Barberino di Mugello
2) Carmignano
3) Capraia e Limite
4) Cerreto Guidi
5) Dicomano
6) Gambassi
7) Incisa Val d'Arno
8) Montespertoli
9) Scarperia
10) Vicchio
11) S. Pietro a Sieve

FOGGIA

1) Ascoli Satriano
2) Cagnano Varano
3) Lesina
4) Mattinata
5) Poggio Imperiale
6) Rodi Garganico
7) S. Agata di P.
8) Serracapriola

FORLÌ

1) Bagno di Romagna
2) Castrocaro Terme e Terra del Sole
3) Gatteo
4) Mercato Saraceno
5) Modigliana

FROSINONE

1) Alvito
2) Arce
3) Esperia
4) Pofi
5) Roccasecca
6) San Giovanni Incarico
7) Supino
8) Torrice
9) Consorzio Casalvieri-Casalattico

GENOVA

1) Masone
2) Ronco Scrivia
3) Sant'Olcese
4) Sori

GROSSETO

1) Capalbio
2) Castel del Piano
3) Civitella Paganico
4) Magliano in Toscana
5) Pitigliano
6) Scansano
7) Sorano

LA SPEZIA

1) Arcola
2) Castelnuovo Magra
3) Levanto
4) S. Stefano Magra

LECCE

1) Acquarica del Capo
2) Alessano
3) Alezio
4) Alliste
5) Corigliano d'Otranto
6) Gagliano del Capo
7) Neviano
8) Otranto
9) San Donato di Lecce
10) S. Pietro in Lama
11) Scorrano
12) Supersano
13) Surbo
14) Tuglie

LUCCA

1) Castelnuovo Carfagnana

MACERATA

1) Camerino
2) Matelica

MANTOVA

1) Rodigo
2) Poggio Rusco
3) Sabbioneta
4) S. Giorgio di Mantova
5) Consorzio Borgoforte-Motteggiana

MASSA CARRARA

1) Fosdinovo
2) Licciana Nardi

MATERA

1) Pomarico
2) Rotondèlla
3) Tricarico

MESSINA

1) Capizzi
2) Caronia
3) Castel'Umberto
4) Castroreale
5) Cesarò
6) Gioiosa Marea
7) Montalbano Elicona
8) Naso
9) Pace del Mela
10) Sant'Angelo Brolo
11) Santa Teresa Riva
12) Tusa

MILANO

1) Albiate
2) Arluno
3) Briosco
4) Cassina de' Pecchi
5) Cuggiono
6) Gaggiano
7) Consorzio Gessate-Bellinzago Lombardo
8) Inzago
9) Lacchiarella
10) Consorzio Lazzate-Misinto
11) Macherio
12) Consorzio Mediglia-Colturano
13) Pozzuolo Martesana
14) Robecco sul Naviglio
15) Consorzio S. Stefano Lodigiano-S. Fiorano
16) Vaprio d'Adda
17) Vignate

MODENA

1) Marano
2) Medolla
3) Montese
4) Palagano
5) Prignano
6) S. Possidonio
7) Sestola
8) Soliera
9) Spilamberto
10) Zocca

NAPOLI

1) Agerola
2) Barano d'Ischia
3) Calvizzano
4) Capri
5) Cimitile
6) Forio d'Ischia
7) Massa Lubrense
8) Melito di Napoli
9) Qualiano
10) Roccarainola
11) S. Agnello
12) Striano
13) Villaricca

NUORO

1) Baunei
2) Consorzio Bitti-Osidda
3) Bolotana
4) Consorzio Budoni-S. Teodoro
5) Desulo
6) Dorgali
7) Consorzio Isili-Serri
8) Macomer
9) Oliena
10) Siniscola

PADOVA

1) Arzergrande
2) Bagnoli di Sopra
3) Galzignano
4) Legnaro
5) Limena
6) Maserà
7) Consorzio Ponzo-S. Margherita
8) Ponte S. Nicolò
9) S. Giorgio in Bosco
10) S. Giustina in Colle
11) Solesino
12) Stanghella
13) Villafranca Padovana

PALERMO

1) Alia
2) Balestrate
3) Bisacquino
4) Caltavuturo
5) Castronovo di Sicilia
6) Cerda
7) Collesano
8) Montemaggiore Belsito
9) Roccapalumba
10) S. Giuseppe Iato
11) S. Mauro Castelverde
12) Terrasini
13) Valledolmo

PARMA

1) Bardi
2) Bedonia
3) Berceto
4) Consorzio Corniglio-Tizzano Val Parma
5) Langhirano
6) Roccabianca
7) Sissa
8) Traversetolo

PAVIA

1) Siziano-Bornasco (consorzio)
2) Pinarolo Po Cigognola (Consorzio)
3) Dorno-Alagna (Consorzio)
4) Giussago-Borgarello (Consorzio)
5) Palestro-Rosasco (Consorzio)
6) Tromello-Borgo S. Siro (Consorzio)
7) Miradolo Terme

PERUGIA

1) Gualdo Cattaneo
2) Piegaro
3) Tuoro sul Trasimeno

PESARO-URBINO

1) Sant'Agata Feltria
2) Sant'Angelo in Vado
3) Sassocorvaro
4) Urbania

PESCARA

1) Alanno
2) Popoli

PIACENZA

1) Alseno
2) Bettola
3) Caorso
4) Carpaneto Piacentino
5) Farini d'Olmo
6) Ferriere
7) Gropparello
8) Ponte dell'Olio
9) Vernasca
10) Ziano Piacentino

PISA

1) Buti
2) Casciana Terme
3) Castelnuovo V. di Cecina
4) Lari
5) Palaia
6) Peccioli

PISTOIA

1) Buggiano
2) Lamporecchio
3) Pieve a Nievole
4) Serravalle Pistoiese

POTENZA

1) Barile
2) Bella
3) Brienza
4) Maratea
5) Pietragalla
6) Pignola
7) Rotonda
8) Senise
9) Tolve
10) Viggianello

RAGUSA

1) Acate
2) Giarratana

RAVENNA

1) Massalombarda

REGGIO CALABRIA

1) Bovalino
2) Brancaleone
3) Giffone
4) Gioiosa Jonica
5) Grotteria
6) Laureana di Borrello
7) Mammola
8) Platì
9) Roccella Jonica
10) Scilla
11) Seminara

REGGIO EMILIA

1) Boretto
2) Campagnola Emilia
3) Casina
4) Castelnuovo nei Monti
5) Gattatico
6) Luzzara
7) San Martino in Rio

RIETI

1) Androdoco
2) Magliano Sabino

ROMA

1) Bellegra
2) Campagnano di Roma
3) Castelmadama
4) Lanuvio
5) Marcellina
6) Montelibretti
7) Morlupo
8) Palombara Sabina
9) Rocca Priora
10) Tolfa

ROVIGO

1) Castelnovo Bariano
2) Contarina
3) Occhiobello
4) Rosolina
5) Trecenta

SALERNO

1) Albanella
2) Buccino
3) Casalvelino
4) Olevano S. Tusciano
5) Padula
6) Polla
7) S. Marzano S. Sarno
8) S. Valentino Torio

SASSARI

1) Bono
2) Bonorva
3) Ittiri
4) Oschiri

SAVONA

1) Noli
2) Pietra Ligure

SIENA

1) Asciano
2) Cetona
3) Montalcino
4) Piancastagnaio
5) Torrita di Siena

SIRACUSA

1) Solarino

SONDRIO

1) Berbenno di Valtellina
2) Consorzio Grosio-Mazzo di Valtellina
3) Valdidentro

TARANTO

1) Avetrana
2) Palagianello
3) San Giorgio Jonico
4) San Marzano di San Giuseppe

TERAMO

1) Bisenti
2) Castellalto
3) Consorzio Castilenti Montefino
4) Corropoli
5) Isola del Gran Sasso
6) Martinsicuro
7) S. Egidio alla Vibrata
8) Valle Castellana

TORINO

1) Consorzio Caluso-Barone
2) Consorzio Condove-Caprie
3) Cumiana
4) Gassino Torinese
5) Lanzo Torinese
6) Luserna San Giovanni
7) Montanaro
8) Pianezza
9) Poirino
10) Pont Canavese
11) San Maurizio Canavese
12) Strambino
13) Vigone

TREVISO

1) Caerano San Marco
2) Carbonera
3) Castello di Godego
4) Cordignano
5) Crespano del Grappa
6) Farra di Soligo
7) Fontanelle
8) Godega di S. Urbano
9) Loria
10) Maser
11) Ponte di Piave
12) Resana
13) Riese Pio X
14) San Polo di Piave
15) Santa Lucia di Piave
16) San Vendemiano
17) Sernaglia della Battaglia

TRAPANI

1) Custonaci
2) Favignana

UDINE

1) Consorzio Bagnaria Arsa-Trevignano Udinese
2) Lignano Sabbiadoro
3) Ovaro
4) Paluzza
5) Pontebba
6) S. Giorgio di Nogaro
7) Sedegliano
8) Tarvisio
9) Tricesimo

VARESE

1) Consorzio Cantello-Olivio
2) Consorzio Caronno Varesino e Gornate Olona
3) Consorzio Porto Valtravaglia-Castelveccana
4) Cislago
5) Castiglione Olona
6) Gerenzano
7) Gorla Minore
8) Origgio
9) Uboldo
10) Laveno Mombello
11) Sesto Calende

VENEZIA

1) Concordia Sagittaria
2) Campagna Lupia
3) Campolongo Maggiore
4) Cona
5) Fiesso d'Artico
6) Marcon
7) Vigonovo

VERCELLI

1) Candelo
2) Coggiola

VERONA

1) Albaredo d'Adige
2) Arcole
3) Colognola ai Colli
4) Consorzio San Pietro di Morubio-Angiari
5) San Giovanni Ilarione
6) Tregnago
7) Veronella
8) Villabartolomea
9) Zevio

VICENZA

1) Mussolente
2) Fara Vicentina

VITERBO

1) Acquapendente
2) Bolsena
3) Capranica
4) Caprarola
5) Grotte di Castro

PORDENONE

1) Caneva
2) Consorzio Chions-Pravisdomini
3) Morsano al Tagliamento
4) Pasiano
5) Prata di Pordenone
6) Polcenigo
7) S. Quirino

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe 3ª o di classe 4ª, anche se in servizio in altre provincie.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire entro il termine del 30 giugno 1973, i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo da L. 500 indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre provincie, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con la indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario capo di 1ª classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi od ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze in Comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(6480)

Corsi di studi per aspiranti segretari comunali istituiti per l'anno accademico 1973-74, presso le Università di Roma, Torino, Bologna, Napoli, Palermo e Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1973-74, sono istituiti i seguenti corsi di studio per aspiranti segretari comunali:

1) Roma: Università internazionale degli studi «Pro Deo», posti n. 100;
2) Torino: Università statale, posti n. 50;
3) Bologna: Università statale, posti n. 50;
4) Napoli: Università statale, posti n. 50;
5) Palermo: Università statale, posti n. 50;
6) Cagliari: Università statale, posti n. 50.

I Corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti ai concorsi ed alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche, conferenze nonché in un periodo di tirocinio presso Comuni.

I corsi avranno inizio il 6 novembre. Il periodo di tirocinio, della durata di quaranta giorni, avrà luogo in maggio-giugno. Gli esami finali dei corsi avranno luogo nella terza decade di giugno.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che, alla data del presente decreto:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 10 aprile 1974;

2) non abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1973-74;

3) siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; scienze diplomatiche e consolari; scienze coloniali; scienze politiche e sociali; economia e diritto; scienze economiche e marittime.

Non saranno ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile; che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale di cui al successivo art. 10.

Art. 3.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, in relazione al punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti ed alla valutazione dell'amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi dei vincitori delle borse di studio sarà disposta tenendo conto della provincia di residenza di ciascuno.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione ai corsi redatte su carta da bollo da L. 500 e dirette al Ministero dell'Interno dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine del 15 giugno 1973.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio. Gli aspiranti che conseguiranno il diploma di laurea nella sessione estiva dell'anno accademico in corso potranno riservarsi di presentare il certificato entro il termine massimo del 15 agosto 1973.

Tale riserva dovrà essere esplicitamente indicata nella domanda di ammissione al corso che dovrà essere presentata alla prefettura di residenza entro il termine del 15 giugno 1973.

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che

l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

4) certificato di residenza in data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea, diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Le copie di documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere in regola con il bollo e debitamente autenticate.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1973-74 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Saranno esclusi dai concorsi i candidati le cui domande non risulteranno corredate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto oppure prive della autenticazione della firma.

Saranno, altresì, esclusi dai concorsi i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonché la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata dei corsi. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti ai corsi, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti ai corsi sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 120.000 (centoventimila) mensili che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti ai corsi che risiedono nel comune ove il corso viene svolto l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 80.000 (ottantamila) mensili. La riduzione non ha effetto per il periodo del tirocinio.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

Art. 9.

Ai partecipanti ai corsi i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti ai corsi, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore agli 8/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 14 aprile 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(6479)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1972, n. **28**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali, è disciplinato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino a quando la materia non verrà disciplinata da una organica legge regionale e comunque entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale:

approva i piani di sovvenzione, contributi e sussidi, determinandone i criteri e le modalità di erogazione;

delibera la concessione all'impianto e all'esercizio di autolinee merci e viaggiatori e delle autostazioni dei servizi di linea;

approva gli organici delle aziende di competenza regionale (autolinee, tranvie);

b) in materia di navigazione lacuale, fluviale e sui canali navigabili e idrovie:

regolamenta:

1) la circolazione nelle acque interne;

2) l'esercizio del trasporto per conto proprio e quello per conto terzi;

3) il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;

4) l'uso delle aree, delle opere, degli impianti ed altre pertinenze delle zone portuali;

5) il movimento delle navi nei porti, lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci;

autorizza l'esercizio dei pubblici servizi di linea;

eroga contributi e sussidi;

approva gli organici delle aziende di competenza regionale;

approva gli organici delle aziende di competenza di navigazione interna;

diciplina le norme per la formazione degli organici previsti dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 3.

La giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale:

vigila sulla regolarità dell'esercizio;

vigila sulle autostazioni dei servizi di linea;

decide sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica (art. 3 dell'allegato *a*) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148);

autorizza le assunzioni in deroga ai limiti di età (art. 10 dell'allegato *a*) del regio decreto 148 ed art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771);

dirime le controversie relative all'orario di lavoro del personale addetto alle autolinee regionali (art. 11 legge 14 febbraio 1958, n. 138);

vigila sull'applicazione delle norme dell'equo trattamento (art. 1 legge 22 settembre 1960, n. 1054);

autorizza l'esonero del personale delle aziende di interesse regionale ex art. 26 dell'allegato *a*) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

b) in materia di navigazione lacuale, fluviale e canali navigabili ed idrovie:

vigila sulla regolarità dell'esercizio dei pubblici servizi di linea;

provvede alla esecuzione dei regolamenti previsti all'art. 2 della presente legge e dalle norme vigenti in materia anche mediante il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Ai componenti della giunta sono attribuiti i compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 45 dello statuto.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale:

1) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 5.

I fondi occorrenti alla Direzione compartimentale dei trasporti in concessione per l'espletamento dei relativi servizi, sono messi a disposizione della direzione stessa, nei limiti delle somme corrispondenti alle effettive esigenze e su deliberazione della giunta regionale da sottoporsi alla commissione di controllo, mediante ordini di contabilità speciale a favore del direttore compartimentale dei trasporti in concessione, estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso Istituti bancari ed intestati al direttore compartimentale dei trasporti in concessione.

Il direttore compartimentale trasmette trimestralmente i rendiconti delle somme erogate al competente ufficio di riscontro della Regione.

Art. 6.

Il direttore compartimentale dei trasporti in concessione, in attesa che la materia venga organicamente disciplinata con legge regionale, continua ad esercitare le funzioni istruttorie, esecutive, di accertamento tecnico e di certificazione già attribuitegli nelle materie trasferite.

Art. 7.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La seguente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 dicembre 1972.

DE CECCO

(1021)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 1.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con l'art. 4, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, numero 853, in materia di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite con l'art. 4, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in materia di consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale è disciplinato ai sensi dell'art. 16 dello statuto regionale, dalla presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente normativa il Consiglio regionale provvederà con legge alla disciplina organica della materia.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) approva l'istituzione dei Consorzi industriali;

b) delibera in ordine all'approvazione degli statuti dei consorzi e alle loro modifiche;

c) approva i piani regolatori dei consorzi industriali e le relative varianti, sentita la sezione urbanistica e beni ambientali del comitato regionale tecnico amministrativo.

Art. 3.

La giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale.

La giunta regionale può sciogliere l'amministrazione dei consorzi nei casi previsti dagli statuti degli stessi.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale:

a) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

b) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 121 della Costituzione;

c) nomina, con proprio decreto, il commissario per la provvisoria gestione dei consorzi, la cui amministrazione è stata sciolta dalla giunta.

Art. 5.

E' istituita la commissione per la vigilanza e tutela sugli atti dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

La commissione è formata:

a) dal componente della giunta regionale preposto al settore industria con funzioni di presidente;

b) da tre esperti designati dal Consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

c) da tre funzionari della Regione designati dalla giunta regionale.

Un funzionario della Regione, designato dalla giunta, esercita le funzioni di segretario della commissione senza diritto di voto.

Per l'espletamento dei propri compiti la commissione è dotata di un ufficio di segreteria.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno quattro membri.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

I provvedimenti adottati dalla suddetta commissione sono atti definitivi.

Art. 7.

Fino a quando non sarà diversamente previsto con legge regionale restano ferme, in quanto applicabili, le norme statali vigenti in materia di consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 15 gennaio 1973

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1973 n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1973, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione con effetto dal 1° gennaio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 gennaio 1973

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1973, n. 3.

Erogazione per l'anno 1972 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 18 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, di concessione regionale e che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi e sovvenzioni a carico dello Stato, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° aprile al 31 dicembre 1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio, per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 1971, di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo ed internazionali concesso all'impresa dallo Stato, dalla regione e dai comuni.

A tal fine dovrà essere presentata una dichiarazione del concessionario contenente il conto economico della gestione 1971 relativo a tutte le attività aziendali, l'elenco di tutte le autolinee esercitate a qualsiasi titolo, le dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1971, le indicazioni delle percorrenze per le quali è stato adottato il contributo di sorveglianza per il 1972.

Le domande di erogazione di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla giunta regionale e dovranno essere preliminarmente esaminate dalla commissione consiliare permanente competente in materia, la quale esprimerà propri motivati pareri.

Il contributo sarà erogato in relazione alle percorrenze effettuate, sino ad un massimo di lire sessanta per autobus-kilometro, entro i limiti di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Sono escluse dal contributo le imprese che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata espressa in « autobus-km. » relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale, nonchè alle corse bis effettuate e denunciate sulle linee medesime, con esclusione delle percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Art. 4.

L'assegnazione dei contributi verrà stabilita dalla giunta regionale tenendo conto del parere motivato espresso dalla commissione consiliare permanente per ciascuna richiesta, sulla base dei criteri contenuti nei precedenti articoli 1-2-3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in L. 390.000.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importi dello stanziamento iscritto al cap. n. 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 è istituito, sotto il Titolo I — spese correnti — Sezione V — Azione ed interventi nel campo economico — Rubrica n. 5 — Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale — Navigazione e porti lacuali — Categoria IV — Trasferimenti, il capitolo n. 421 con lo stanziamento di L. 390.000.000 così come denominato: « Erogazione di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 gennaio 1973

DE CECCO

(1022)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.